

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1832} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

—

Anagrafi e rilevazione dei cittadini residenti all'estero

Presentato il 22 giugno 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Una puntuale gestione dei rapporti giuridici intercorrenti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, come ogni ponderato progetto operativo dei vari enti territoriali e dello Stato inteso a soddisfare bisogni della comunità, non può prescindere dal possesso di precisi e aggiornati dati concernenti la dimora dei cittadini italiani all'estero.

Particolare rilievo assumono, poi, i predetti strumenti, ai fini di qualunque partecipazione degli elettori all'estero alle varie consultazioni elettorali che hanno luogo in Italia.

Di fronte alle cennate esigenze la vigente disciplina (legge anagrafica e decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, che prevede la istituzione di schedari dei cittadini italiani residenti nelle circoscrizioni consolari) risulta sotto alcuni profili poco efficiente.

Anche le iniziative prese a livello amministrativo non hanno potuto e non possono avere quella forza cogente indispensabile per il funzionamento di un sistema che necessita della collaborazione del cittadino e delle autorità locali cui è demandata la tenuta delle anagrafi.

Hanno quindi dato risultati non soddisfacenti sia la circolare n. 22, in data 21 febbraio 1969, diramata dall'Istituto centrale di statistica di concerto con il Ministero dell'interno, istitutiva della anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero (AIRE), sia la circolare n. 27 del 18 novembre 1977, del Ministero degli affari esteri, intesa ad istituire un collegamento tra gli uffici consolari ed i Comuni, al fine di colmare le lacune funzionali dell'AIRE.

Il presente disegno intende, quindi, dare maggiore incisività alla disciplina delle registrazioni anagrafiche dei cittadini italiani all'estero.

Come l'anagrafe dei cittadini residenti in Italia, anche quella dei cittadini all'estero ha necessità di periodici riscontri generali. In analogia ai censimenti che si svolgono nel territorio della Repubblica il disegno disciplina quindi anche, nel Titolo II, rilevazioni periodiche nominative dei cittadini all'estero.

L'iniziativa non manca di precedenti; è da rammentare che censimenti degli italiani all'estero furono disposti nel 1871, nel 1881 e nel 1927; si trattò però di rilevazioni interessate maggiormente al dato statistico che a quello anagrafico e certamente non complete ed esaurienti.

Con le norme che si propongono, che prevedono, tra l'altro, l'impiego dei mezzi tecnici più avanzati, si confida di potere ottenere risultati certamente più soddisfacenti.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina anagrafica, il disegno prevede, all'articolo 1, la istituzione di una anagrafe degli italiani all'estero presso ogni Comune della Repubblica, nonché la istituzione presso il Ministero dell'interno di una anagrafe generale, destinata a contenere dati desunti dalle schede individuali delle anagrafi comunali nonché i dati degli italiani residenti all'estero, per i quali non è individuabile un Comune italiano di ex residenza.

È da rilevare che l'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno conterrà, per ogni cittadino, la indicazione della iscrizione nelle liste elettorali e pertanto consentirà l'approntamento degli elenchi degli elettori all'estero necessari alla organizzazione delle varie consultazioni.

Gli articoli 2, 3 e 4 del disegno, analogamente agli articoli 5, 8 e 9 del regolamento anagrafico 31 gennaio 1958, numero 136, disciplinano le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni nelle anagrafi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei cittadini all'estero; sono degne di nota la norma contenuta nel numero 4 dell'articolo 3, che consente, a domanda, di mantenere uniti i nuclei familiari nelle registrazioni anagrafiche, e quella contenuta nella lettera *d*) dell'articolo 4, che consente di cancellare dalla anagrafe chi vi sia iscritto quando siano trascorsi cento anni dalla nascita, a prescindere dalla acquisizione di atti di morte.

L'articolo 5 stabilisce uno stretto collegamento tra le anagrafi comunali, l'anagrafe centrale del Ministero dell'interno e gli schedari consolari.

L'articolo 6 pone al cittadino che risiede o emigra all'estero per risiedervi, l'obbligo di dichiarare la sua residenza al consolato competente. Sulla base di tali dichiarazioni potranno essere aggiornati sia gli schedari consolari istituiti con legge 5 gennaio 1967, n. 200, sia gli schedari che attualmente costituiscono l'AIRE.

L'articolo 7 completa la disciplina col richiamo delle altre disposizioni del censo regolamento anagrafico che sono applicabili alle anagrafi dei cittadini all'estero.

All'articolo 8 vengono precisati i contenuti dei certificati che la predetta anagrafe può rilasciare; viene così evitato il rilascio di certificati che esulano dalla competenza degli Uffici anagrafici.

Il Titolo II, che disciplina le rilevazioni periodiche dei cittadini italiani all'estero, delinea, all'articolo 9, le rispettive competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e dell'Istituto centrale di statistica.

L'articolo 10 definisce l'oggetto della rilevazione, che comprende sia i cittadini residenti all'estero, sia quelli ivi temporaneamente presenti.

L'articolo 11 definisce le notizie che devono necessariamente essere oggetto delle rilevazioni; lascia quindi alle norme di attuazione la indicazione degli altri dati che possono essere oggetto della rilevazione, dettando, in relazione a questi dati, norme a difesa della segretezza delle notizie personali.

Gli articoli da 12 a 16 contengono poche norme essenziali per la organizzazione delle rilevazioni e per la elaborazione dei relativi dati.

Nel Titolo III è prevista la emanazione di norme regolamentari per l'attuazione della legge; è inoltre previsto, nella misura indispensabile, il potenziamento degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, per l'assolvimento dei nuovi compiti previsti dalla legge.

Gli articoli 19 e 20 riguardano rispettivamente i termini per l'attuazione della prima rilevazione ed il finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI
ALL'ESTERO

ART. 1.

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dalla anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

Le schede individuali devono essere disposte in ordine alfabetico; analogamente devono essere ordinate le schede di famiglia secondo il cognome e nome del responsabile della famiglia stessa.

L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle schede individuali delle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Ufficio dello stato civile di Roma comunica alla anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nella anagrafe di cui ai precedenti commi quarto e quinto, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Ai fini della presente legge non sono considerati residenti all'estero i cittadini

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che vi si recano per l'esercizio di occupazioni stagionali, per seguire corsi di studio o per altre cause di durata limitata.

Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento della anagrafe di cui al precedente quarto comma è costituito dal Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla VII, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

ART. 2.

La iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento anagrafico;

b) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

c) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

d) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

ART. 3.

Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

1) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

2) alle comunicazioni di stato civile;

3) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio;

4) al trasferimento dall'AIRE di altro comune o dalla anagrafe di cui al quinto comma dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune.

ART. 4.

La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune, previsto all'articolo 3, n. 4).

ART. 5.

Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni ai competenti uffici consolari.

ART. 6.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o dal territorio di una circoscrizione consolare a quello di altra circoscrizione, devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la propria residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano l'abitazione nel territorio della circoscrizione consolare devono farne dichiarazione all'ufficio consolare entro novanta giorni dal cambiamento dell'abitazione.

La dichiarazione resa dall'interessato deve specificare i componenti della sua famiglia ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

Una copia autentica della dichiarazione è trasmessa dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano di ultima residenza.

Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo.

ART. 7.

Ai fini della tenuta delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero si ap-

plicano le norme degli articoli 15, 17, 18, 20, 24, 32, 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

ART. 8.

Sulla base delle risultanze della anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, penultimo comma, il rilascio dei seguenti certificati:

1) certificato di stato di famiglia;

2) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

TITOLO II

RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

ART. 9.

La rilevazione dei cittadini italiani all'estero avviene di norma contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

Il Ministero degli affari esteri sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

ART. 10.

Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

ART. 11.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e la iscrizione nelle liste elettorali.

Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

La rilevazione può avere per oggetto altre notizie da stabilire con il regolamento di cui al successivo articolo 19; in tal caso queste sono vincolate al segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

ART. 12.

Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario giornaliero, da determinarsi con apposito decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro.

ART. 13.

Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

ART. 14.

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere, ai fini della rilevazione, la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del precedente comma, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

L'ufficio stesso provvede a distribuire, ove opportuno, congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

ART. 15.

I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare.

L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno — Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 19.

Il Ministero degli affari esteri, con la assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

ART. 16.

Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimen-

ti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria, e le agenzie consolari di prima categoria.

Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate.

ART. 18.

Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari e registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono dotati di adeguati strumenti ed attrezzature, nonché di sistemi elettronici di raccolta e di elaborazione di dati.

Per consentire, in relazione ai compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di

cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato fino ad un massimo di centosettanta unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono nuclei particolarmente consistenti di connazionali. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali altri divieti di assunzione.

Per l'effettuazione della prima rilevazione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla citata legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge e ad eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo trimestrale, prorogabile, in caso di necessità, per un ulteriore pari periodo, in numero non superiore a due unità per ogni rappresentanza diplomatica o ufficio consolare di prima categoria, in relazione alla consistenza delle collettività italiane da rilevare. Agli stessi fini, detto Ministero è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto centrale di statistica per gli adempimenti di competenza dello stesso Istituto.

ART. 19.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazie e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

ART. 20.

Per la prima attuazione dell'articolo 18, primo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di quarantacinque miliardi di lire da ripartire in quattro anni finanziari consecutivi a partire dal 1983, in ragione di lire diciotto miliardi per il 1983 e di lire nove miliardi annui per il triennio 1984-1986.

Gli stanziamenti suddetti sono iscritti in un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sul quale saranno iscritte anche le spese di gestione, da determinare con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, primo comma, per gli esercizi successivi al 1986 e le relative spese di gestione, sono determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, secondo comma, della presente legge è valutato in lire sei miliardi per l'anno 1984.

L'onere derivante dagli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri per l'attuazione della prima rilevazione ivi comprese le spese di cui al terzo comma dell'articolo 18 della presente legge, viene valutato complessivamente in lire ventitre miliardi, da iscrivere in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

L'onere derivante per l'attuazione della presente legge dagli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli di cui all'articolo 15, terzo comma, della presente legge, è valutato in lire cinque miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del detto Ministero.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire quarantasei miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire quindici miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al suddetto capitolo numero 6856 relativo all'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « censimento generale degli italiani all'estero ».

Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nell'arco dei due esercizi finanziari immediatamente successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

La prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avrà luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.